

La comunione dei beni

# La realtà giuridica del matrimonio



Tutti gli ordinamenti giuridici, di qualsiasi Stato si tratti, dedicano ampio spazio alla disciplina del matrimonio, inteso come atto giuridico da cui promanano una serie di effetti. In particolare, nel nostro Paese esiste una vasta serie di fonti giuridiche riguardanti il diritto di famiglia. Queste norme le troviamo nella Costituzione, come in una serie di leggi ordinarie fra cui è compreso il codice civile. Peraltro, nell'ultimo decennio ci sono state notevoli modificazioni concernenti il diritto di famiglia. Particolare risalto hanno avuto e, per quanto riguarda i loro effetti, hanno tuttora due leggi. Quella numero 898 del 1. dicembre 1970, inerente la « pronuncia giudiziaria di scioglimento del matrimonio » (in sostanza la legge sul divorzio) e, ancor più fondamentale, dal punto di vista innovativo, la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha attuato la riforma generale del diritto di famiglia, modificando profondamente il testo originario del Libro del codice civile.

Le modificazioni, come si può facilmente intuire, non riguardano il matrimonio in sé, quanto i suoi effetti, insomma il vivere della famiglia.

Riteniamo che, delle innovazioni, quelle che possano più interessare la giovane coppia non riguardano la legge del '70 bensì quella del '75 con particolare riguardo alla riforma per ciò che concerne il regime patrimoniale della famiglia.

Innanzitutto è bene chiarire in cosa consiste tal regime e cioè nella proprietà, nell'amministrazione e nella disposizione dei beni patrimoniali con cui, secondo la formula matrimoniale, può

essere messo in pratica del coniugi il « reciproco » dovere di assistenza materiale ed il dovere di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

Ebbene, questo regime patrimoniale, secondo il codice civile del 1942, consisteva nel diritto prettamente individuale di ciascuno dei coniugi sui beni da esso acquistati sia prima che dopo il matrimonio. Era, cioè, legittimo e, quindi, normalmente assunta la « separazione dei beni », salvo che gli stessi sposi non avessero scelto un regime convenzionale diverso in deroga a quello legale.

Con la legge del 1975 la situazione è stata capovolta in quanto ora è la « comunione di beni » ad essere assunta come regime patrimoniale legale (cioè secondo legge) della famiglia. Sicché la « separazione » che prima era il regime patrimoniale legale, oggi si configura semplicemente come una delle convenzioni matrimoniali « semplicemente ammesse dalla legge, al pari della « comunione convenzionale ». Insomma non si ha più la sola comunione dei beni, ma anche quella dei beni, materialmente parlando. Si è infatti ritenuto che la comunione dei beni si addice indubbiamente meglio alla vita coniugale. Per altro c'è chi ritiene che, nell'uso comune, c'è da sempre una preferenza verso il regime legale della separazione dei beni, per cui il legislatore avrebbe d'autorità contraddetto lo stesso costume, dando maggior importanza ad un regime patrimoniale che poco riscontro aveva trovato nella pratica, ed assumendo perciò un ruolo « educativo », formativo.

A questo punto ci si do-

manderà quali sono i beni che dettamente entrano a far parte della comunione legale.

E' presto detto:

1) I beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, con esclusione ovviamente dei « beni personali »;

2) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti ad uno dei coniugi da prima del matrimonio, ma gestite da entrambi;

3) i frutti dei beni di ciascun coniuge ed i proventi della loro attività « separata », non consumati allo scioglimento della comunione; i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente; in quanto sussistenti al momento dello scioglimento della comunione.

Per quanto riguarda gli atti della « ordinaria amministrazione » dei beni della comunione essi possono essere compiuti singolarmente da ciascuno dei coniugi. Viceversa gli atti « eccedenti la ordinaria amministrazione » possono essere messi in opera solo congiuntamente, cioè con la partecipazione di tutti e due i coniugi e, quindi, col loro necessario consenso.

Come discorrevamo nella prima parte di questo discorso, sono attuabili, da parte degli sposi, anche regimi patrimoniali diversi da quello della comunione legale. Ovviamente però ciò è possibile sempre e soltanto nell'ambito del rispetto dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio (di cui parliamo succintamente qui accanto).

Le convenzioni matrimoniali previste dalla legge sono il « fondo patrimoniale » (i coniugi destinano determinati

beni, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia; logicamente anche gli eventuali frutti di tali beni sono impiegati sempre per il soddisfacimento dei bisogni familiari); la « comunione convenzionale » ed, infine, la « separazione dei beni » in cui ciascuno coniuge possiede la titolarità esclusiva dei beni, anche se acquistati durante il matrimonio. E' la riduzione, in sostanza, del regime patrimoniale in vigore nella precedente regolamentazione, quella del codice civile del 1942.

Tutto ciò che abbiamo sino ad ora detto non interessa perlopiù, non sembra interessare, molto i promessi sposi, ovviamente interessati solamente al loro amore. Eppure tutto ciò è fondamentale perché è proprio la regolamentazione della vita della coppia e quindi della famiglia, uno dei caratteri costituzionali della intera società civile. Ovviamente per meglio rendere comprensibili il valore innovativo della legge del 1975 sarebbe stato bene parlare anche degli altri aspetti inerenti la filiazione. Ma non ci sembra questa la sede più adatta. Basti solo rilevare, per concludere, che questa legge rende, per certi aspetti, giustizia alla donna dandogli certi poteri nell'ambito familiare, che prima non possedeva e rendendola in tutto pari all'uomo.

Ed anche prescindendo dalle leggi, ciascuno di noi può facilmente capire che qualsiasi matrimonio può di chiudere una vita di felicità solamente a patto che fra i coniugi sia sempre presente il rispetto e la reciproca considerazione. Solo in un rapporto veramente paritario può manifestarsi a pieno quel gioco quanto straordinario sentimento che è l'amore.

**Baratti Corredo**

Il posto fortuna

Industria manifatture tessili a.paoletti  
MODA PRONTA - CORREDO - BIANCHERIA INTIMA  
Filiale di Roma  
Via Carlo Dossi, 51 - Tel. 823807

**IL bagno s.r.l.**

ELEMENTI SELEZIONATI PER IL BAGNO

00186 ROMA  
CORSO V. EMANUELE, 187 - 193 - TEL. 656.18.96

**La fattoria**

IL RE DEI RISTORANTI di Mario Bertoni

Vincitore del Premio Qualità e Simpatia 1971

Cucina caratteristica romana e internazionale  
Enoteca con vasto assortimento di vini nazionali ed esteri

Ampi saloni per banchetti  
Giardino - Parcheggio

CHIUSURA SETTIMANALE MARTEDI'

ROMA - Via Flaminia Km. 14,000  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
☎ (06) 6 91 00 33 / 6 91 26 80

**cucinarredi**

L'INCONTRO CON L'AMBIENTE CUCINA

Via Vitt. Colonna 29/31 Roma tel. 3604594  
Via Lucrezio Caro 21 Roma

**convenzione sposi casa**

riservato a chi si sposa entro un anno o a chi è sposato da un anno

La mancanza di una adeguata pur se contenuta casa propria talora impedisce il matrimonio a due giovani, talora addirittura dissolve l'armonia del primo anno di convivenza. Questa può anche essere una delle cause di disagio della situazione socio-economica del nostro Paese. E poiché è impensabile oggi poter disporre di una casa in affitto non resta che la soluzione dell'acquisto. Ma all'inizio della vita in comune, insufficiente è il capitale a risparmio e ridotta è la possibilità di detrarre una certa parte del reddito familiare per l'acquisto della casa. Le continue soluzioni di rimando nel tempo del problema, ne sfumano le possibilità concrete di risoluzioni sia per l'onerosità sempre crescente dei finanziamenti, sia per il consumo nel frattempo del capitale a riserva, nonché per la poca inclinazione dei coniugi a sacrifici se non in presenza di una obbligatorio dei medesimi in vista di una realizzazione concreta del proprio PIANO/CASA. Consapevole di questo problema, tra le tante iniziative a favore dell'accesso da parte di un sempre maggior numero di persone alla proprietà della casa, la M.M.T. - Marino Merlo Tirdaro S.r.l. lancia sul mercato, forte della propria credibilità questa

**CONVENZIONE SPOSI/CASA**

riservata appunto a fronte esibizione di certificato matrimoniale a chi si sposa entro 1 anno o a chi è sposato da 1 anno, distinguendo chi dispone di un acconto immediato e di una certa capacità di reddito attuale al mese (soluzione A) offrendo una cauzione paragonabile delle attuali possibilità sul mercato tramite la M.M.T. S.r.l. e chi (soluzione B) vuole « impegnarsi » da subito nell'acquisto della casa con un contratto che lo obblighi ad un risparmio mensile finalizzato e largamente programmato con affrancamento dalla perdita del potere di acquisto delle somme capitalizzate. Per l'una e per l'altra soluzione sono previsti SCONTI, FACILITAZIONI, SERVIZI di vario tipo.

**SOLUZIONE A**

Chi ha la disponibilità di un anticipo in contanti e di una rata mensile nella misura precisata qui di seguito, può convenire l'acquisto di un appartamento alle seguenti condizioni:

Disponibilità finanziaria	Tipo alloggio	Zona	Prezzo mq. libero	Epoca costruz.	Stato manutenz.	Importo globale	Importo scontato	Importo dilazionab.	Mutuo fondiario	Finanziamento scontato	Scatti accessori
L.5.000.000 contanti più L.442.883 per i primi 120 mesi e poi L.226.663 mensili per successivi 120 mesi	2 camere servizi mq. 80	Periferia	L.500.000	semirec.	buono	L.30.000.000	L.28.400.000	L.34.400.000	L.15.000.000	L.9.400.000	10% su acquisti arretrati e lavori tramite nostro
L.10.000.000 contanti più L.775.952 per i primi 120 mesi e poi L.407.952 per i successivi 120 mesi	2 camere soggiorno servizi mq. 90	Periferia	L.800.000	"	"	L.54.000.000	L.53.000.000	L.63.800.000	L.27.000.000	L.16.000.000	"
L.15.000.000 contanti più L.817.046 per i primi 120 mesi e L.483.546 per i successivi 120 mesi	2 camere soggiorno servizi mq. 90	Medio centro	L.700.000	"	"	L.63.000.000	L.61.500.000	L.68.500.000	L.32.000.000	L.14.500.000	"

N.B. - gli esempi sopra esposti sono di massima, potendosi in concreto verificare differenze a seconda delle circostanze. Per appartamenti di tale tipo riceviamo mandati d'acquisto a commissione 3%.

- per chi non ha la necessità immediata di disporre dell'alloggio è consigliabile l'acquisto di un appartamento in stato di locazione, potendosi calcolare che: a) il prezzo, l'anticipo e le rate mensili saranno mediamente inferiori del 25%; b) agli effetti della legge sullo equo canone si otterrà la liberazione dell'alloggio al 31.12.82, al 30.6.83 al 31.12.83 oppure del 30.7.82 al 30.7.83 a seconda che si tratti di contratti soggetti o non a proroga;

- le rate sopra esposte sono non indicizzate.

**SOLUZIONE B**

Chi non ha la disponibilità di un anticipo in contanti e di una rata mensile sufficiente ma vuole programmare l'acquisto di un appartamento futuro, può stipulare subito con la M.M.T. S.r.l. un CONTRATTO/CASA preliminare, con versamenti mensili da concordare. Questi versamenti non fruttano interessi ma vengono indicizzati forfettariamente in ragione dell'1,70% mensile. Ciò significa che le somme versate di volta in volta, vengono mensilmente incrementate perché conservino nel tempo il loro potere di acquisto attuale. E come comprare dopo un certo periodo un appartamento ai prezzi di oggi, abbinandosi da subito al risparmio occorrente.

È una scelta che, in ogni caso, equivale ad un acquisto perché arretrate così la facoltà:

a) di acquistare un appartamento in qualsiasi momento in vendita dalla M.M.T. sul mercato, nel momento in cui venisse raggiunto l'importo previsto come acconto prezzo delle somme versate e rivalutate come sopra detto con gli sconti tutti previsti in soluzione A);

b) di recedere in qualunque momento del contratto in corso, con preavviso di 90 giorni e rimborso delle somme versate rivalutate come sopra detto.

N.B. - È consigliabile un versamento iniziale per facilitare il CONTRATTO/CASA a risparmio.

**PROPRIETARI DI IMMOBILI**

Contribuite anche Voi alla realizzazione di questa iniziativa aderendo con l'affidarsi incarichi di vendita o semplici segnalazioni per appartamenti liberi di 2-3 camere in zona semicentro o periferia di cui avete programmato la vendita.

**M.M.T.**

ROMA - VIA EMILIA, 47 tel. 473.891  
UFFICI A MILANO BOLOGNA MODENA RIMINI RIETI  
VITERBO OSTIA LATINA NAPOLI REGGIO CALABRIA  
MESSINA NEW YORK RIO DE JANEIRO SAN PAOLO

**BOMBONIERE**

BOMBONIERE CLASSICHE E MODERNE  
PARTECIPAZIONI - ARTICOLO DA REGALO  
CONFEZIONI GRATUITE  
ROMA - Viale Nobile, 66 (Don Bosco)  
TEL. (06) 749265

**CASA MIA**

di BATTISTA Sergio

ARTICOLI DA REGALO  
CASALINGHI  
LISTE DI NOZZE

ROMA - Via Appia Nuova 146 - Tel. 06/759.1838  
(Stazione metrò RE DI ROMA)

Qualche consiglio ai giovani sposi

**Oculatezza nelle spese**

Il matrimonio è un passo fondamentale della vita e quindi va degnamente organizzato. Lo stesso giorno del matrimonio rimane un momento indimenticabile per i giovani sposi. Quindi è un episodio estremamente gioioso, che tutti vorrebbero rendere bellissimo, senza badare a spese.

La situazione economica generale però è quella che è.

Anzi ed anni di scarsa oculatezza da parte di chi ha avuto il compito di amministrare ci hanno precipitato in uno stato economico generale tutt'altro che florido. Di conseguenza anche i ragazzi che si sposano in questo periodo cercano di trovare una giusta via di mezzo. Impossibile sottoporsi a spese mastodontiche, anche perché se la cerimonia è bella ed importante, assai necessario è anche pensare al futuro, all'arredamento della casa in cui si andrà a vivere, ad esempio.

Le spese da sopportare sono tante e vanno affrontate con intelligenza ed attenzione, valutando tutto molto approfonditamente. Con questa pagina cerchiamo di aiutare nella scelta non facile, dando utili indicazioni riguardanti operatori del settore. I giovani sposi potranno consultarci e trarre le conseguenze.

**BOMBONIERE CONFETTI PARTECIPAZIONI**

**E. VAGNOZZI**

Via Campo Marzio 3  
Via Po 178

**Informazioni prenotazioni**